CGIL FISAC UNICREDIT

BLOC-NOTES

notizie e riflessioni per le iscritte e gli iscritti
Fisac/CGIL di UniCredit Group

www.fisacunicredit.eu fisac cgil unicredit

IL CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI

Con l'entrata in vigore del decreto Ristori Bis del 9/11/2020 è stata introdotta nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, la possibilità di usufruire di un congedo straordinario retribuito per i genitori con figli in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

Lo scopo di questa nota è fornire prime indicazioni. Attendiamo comunque pubblicazione della Circolare INPS di dettaglio e di approfondimento (per esempio sulla cumulabilità o meno con l'altro congedo straordinario per quarantena o sulla eventuale sospensione dell'attività didattica in presenza dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni) e successivamente provvederemo ad aggiornare la nota.

1. PER TUTTE LE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE

In base a Decreti precedenti ancora in vigore ("DECRETO AGOSTO" DL 104/2020 agg. da "DECRETO RISTORI" DL 137/2020 e circ. INPS 116/2020)

- **CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AL 50% e CONGEDO STRAORDINARIO NON RETRIBUITO**

✓ **In seguito alla sospensione dell'attività didattica in presenza o di quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell'ATS per figli conviventi minori di 16 anni per contatti scolastici;**

✓ **in caso di impossibilità o in alternativa a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile**;

✓ **alternativamente ad entrambi i genitori**

può essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per parte o per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti tra il 9 settembre 2020 il 31 dicembre 2020 è riconosciuta:

- in caso **di figli minori di 14 anni → indennità pari al 50% della retribuzione**.
  La contribuzione figurativa è piena;
- in caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni → nessuna retribuzione o indennità**, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

2. PER LE AREE CON LIVELLO DI RISCHIO ALTO

In base al "DECRETO RISTORI BIS" (DL 149 /2020)

- **CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AL 50%**

✓ **In seguito alla sospensione dell'attività didattica in presenza delle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (le cosiddette "scuole medie inferiori");**

✓ **nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**;

✓ **alternativamente ad entrambi i genitori**

può essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta:

in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 50% della retribuzione** stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche **ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **iscritti a scuole di ogni ordine e grado** o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

- **BONUS BABY-SITTING, (destinato ai soli lavoratori autonomi)**

Diritto a fruire di **uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica.

Tutti i benefici descritti hanno un limite di spesa per il 2020. Al superamento dei suddetti limiti l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Milano, 11 novembre 2020

La Segreteria